



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 74/15/CSP

**PROVVEDIMENTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 8, COMMI 2 E 4, E 9,
COMMA 1, LETT. D), DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI TUTELA DEL
DIRITTO D'AUTORE SULLE RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA E
PROCEDURE ATTUATIVE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO
9 APRILE 2003, N. 70, DI CUI ALLA DELIBERA N. 680/13/CONS
(PROC. N. 138/DDA/AP - itastream.net)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 28 aprile 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*” e, in particolare, l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 4-bis;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante “*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*”;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante “*Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico*”, di seguito denominato anche *Decreto*;

VISTO, in particolare, l'art. 14 del *Decreto*, il quale dispone che l'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore di servizi, nell'esercizio delle proprie attività come ivi definite, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse;

VISTO, altresì, l'art. 17 del *Decreto*, il quale dispone, al comma 3, che “*Il prestatore è civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dall'autorità giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorità competente”;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “*Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70*”, di seguito denominato anche Regolamento;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con istanza DDA/327, pervenuta in data 10 aprile 2015 (prot. n. DDA/0000739), è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela dei contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega delle società Eagle Pictures S.p.A., BIM Distribuzione, Lucky Red S.r.l., Videa S.p.A., Notorious Pictures S.p.A., detentrici dei diritti di utilizzazione economica sulle opere oggetto di istanza, la presenza, sul sito itastream.net, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di numerose opere di carattere audiovisivo tra le quali sono specificatamente indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti:
 - “*The Divergent Series-Insurgent*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/918-the-divergent-series-insurgent-2015.html>
 - “*American Hustle-L'apparenza inganna*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/783-american-hustle-l-apparenza-inganna-2013.html>
 - “*Brick Mansions*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/38-brick-mansions-2014.html>
 - “*La preda perfetta*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/904-la-preda-perfetta-2014.html>
 - “*Three Days to Kill*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/104-3-days-to-kill-2014.html>
 - “*L'ultimo lupo*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/876-l-ultimo-lupo-2015.html>
 - “*Selma-La strada per la libertà*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/809-selma-la-strada-per-la-liberta-2014.html>
 - “*Left Behind-La profezia*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/362-left-behind-la-profezia-2014.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Lo sciacallo*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/144-lo-sciacallo-nightcrawler-2014.html>
- “*Un fantasma per amico*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/96-un-fantasma-per-amico-2014.html>
- “*Ape Maia-Il film*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/26-lape-maia-2014.html>
- “*Ghost Movie 2- Questa volta è guerra*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/42-ghost-movie-2-questa-volta-232-guerra-2014.html>
- “*Nut Job-Operazione noccioline*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/63-nut-job-2014.html>
- “*Non buttiamoci giù*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/61-non-buttiamoci-gi249-2014.html>
- “*La bella e la bestia*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/147-la-bella-e-la-bestia.html>
- “*The Imitation Game*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/593-the-imitation-game.html>
- “*La mossa del pinguino*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/210-la-mossa-del-pinguino-2014.html>
- “*Big Eyes*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/590-big-eyes-2014.html>
- “*Superfast & Superfurious-Solo Party Originali*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/953-super-fast-super-furious-2014.html>
- “*La principessa splendente*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/117-la-storia-della-principessa-splendente-2014.html>
- “*Grace di Monaco*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/45-grace-di-monaco-2014.html>
- “*Si alza il vento*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/694-si-alza-il-vento-kaze-tachinu-2013.html>
- “*Yves Saint Laurent*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/471-yves-saint-laurent-2014.html>
- “*Foxcatcher*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/823-foxcatcher-2014.html>
- “*Turner*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/715-turner-2014.html>



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- “*Due giorni, una notte*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/139-due-giorni-una-notte-2014.html>
 - “*I segreti di Osage County*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/751-i-segreti-di-osage-county-2013.html>
 - “*La trattativa*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/52-la-trattativa-2014.html>
 - “*Party Girl*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/430-party-girl-2014.html>
 - “*Tre cuori*”, alla pagina *internet*
<http://www.itastream.net/267-tre-cuori-2014.html>
2. Dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza, è emerso che sono effettivamente accessibili, alle pagine *internet* elencate nel modulo, in modalità *streaming*, riproduzioni delle opere audiovisive oggetto di istanza, e che le stesse appaiono diffuse in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d), della citata legge n. 633/41. Il soggetto istante ha dichiarato, inoltre, che: “*E' stata inviata in data 12/03/2015, tramite il form online presente all'indirizzo <http://www.itastream.net/index.php?do=feedback>, notifica con richiesta di rimozione di alcune pagine con contenuti non autorizzati dai titolari del diritto non ottenendo risposta nè la rimozione degli URL segnalati nella notifica. L'analisi del sito ha rilevato la presenza di altre opere di titolarità degli Associati FAPAV, evidenziando dunque il carattere di massività del sito segnalato.*”. Questi elementi hanno indotto a ritenere che i fatti stessi potessero configurare un'ipotesi di violazione grave e di carattere massivo;
3. Dalle verifiche effettuate sul sito oggetto di istanza risultava altresì quanto segue: il nome a dominio del sito internet oggetto di istanza risulta registrato dalla società REG.RU LLC, con indirizzo email abuse@reg.ru, per conto della PrivacyProtect.org, società specializzata nella fornitura di servizi di anonimato in rete attraverso sistemi di mascheramento dei dati dell'utente, la quale risulta avere sede in Nobby Beach, Queensland, QLD 4218, Australia, il cui contatto è l'indirizzo di posta elettronica contact@privacyprotect.org; i servizi di *hosting* e i *server* impiegati risultano verosimilmente afferenti alla società Dancom Ltd., con sede a Belize city, Belize; l'indirizzo di posta elettronica è e.marchenko@ddos-guard.net;
4. Con comunicazione del 14 aprile 2015 (prot. n. DDA/0000748), la Direzione contenuti audiovisivi ha dato avvio al procedimento istruttorio n. 138/DDA/AP relativo all'istanza DDA/327, rilevando che la stessa non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile, né manifestamente infondata e che dalle verifiche condotte emergeva la presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, lett. a) e d) della citata legge n. 633/41. Nella predetta comunicazione la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Direzione rappresentava, altresì, di aver ravvisato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dei termini abbreviati di cui all'art. 9 del *Regolamento*, in ragione della gravità della violazione segnalata e del suo carattere massivo, nonchè della circostanza che l'istanza fosse pervenuta da una delle associazioni di cui all'art. 1, comma 1, *lett u*), del *Regolamento*;

5. Considerata la localizzazione all'estero dei *server* ospitanti il sito *itastream.net* oggetto dell'istanza, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento ai prestatori di servizi della società dell'informazione di cui all'art. 14 del *Decreto*, mediante pubblicazione sul sito *internet* dell'Autorità, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge n. 241/90, in ragione dell'elevato numero di destinatari, circostanza che rende particolarmente gravosa la comunicazione personale. La comunicazione di avvio è stata altresì inviata agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito medesimo, alla società che verosimilmente risulta essere il fornitore di servizi di *hosting* e a cui sono riconducibili i *server* impiegati. Con la medesima comunicazione di avvio le parti sono state informate della possibilità di adeguarsi spontaneamente alla richiesta del soggetto istante;
6. Dai riscontri effettuati in corso di istruttoria sul sito oggetto dell'istanza, risulta confermata l'accessibilità alle opere, configurando una fattispecie di violazione grave degli artt. 2, comma 1, n. 6), 12, 13, 16 e 78-ter, *lett. a*) e *d*), della citata legge n. 633/41;
7. Nei termini fissati dall'art. 9, comma 1, *lett. b*), del *Regolamento*, ovvero entro tre giorni lavorativi decorrenti dal 14 aprile 2015, non è stata presentata, né dai prestatori di servizi di cui all'art. 14 del *Decreto* né da altri soggetti, alcuna controdeduzione in merito al presente procedimento;
8. Non si ritiene, peraltro, che l'accesso a tali opere digitali sul medesimo sito, possa ritenersi giustificato alla luce del regime di eccezioni e limitazioni al diritto d'autore previsto dal Capo V, Sezione I, della legge n. 633/41;
9. L'art. 8, comma 2, del *Regolamento* stabilisce che, qualora ritenga sussistente la violazione del diritto d'autore, l'Autorità esige, nel rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, che i prestatori di servizi destinatari della comunicazione di avvio del procedimento impediscano la violazione medesima o vi pongano fine. La stessa norma prevede altresì che, a tale scopo, l'Autorità adotta i pertinenti ordini, ai quali i prestatori dei servizi devono ottemperare entro tre giorni dalla notifica del relativo provvedimento. Tale termine è ridotto a due giorni, ai sensi dell'art. 9, comma 1, *lett. e*), del *Regolamento*, nell'ipotesi di procedimento abbreviato, come nel caso di specie;
10. L'art. 8, comma 4, del *Regolamento* prevede, inoltre, che qualora il sito sul quale sono rese accessibili opere digitali in violazione del diritto d'autore o dei diritti



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

connessi sia ospitato su un *server* ubicato fuori del territorio nazionale, come si verifica nel caso di specie, l'Autorità può ordinare ai prestatori di servizi che svolgono attività di *mere conduit* di cui all'art. 14 del *Decreto* di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito, nonché, ai sensi del successivo comma 5, di procedere a reindirizzare automaticamente verso una pagina *internet*, redatta secondo le modalità definite dall'Autorità, le richieste di accesso alla pagina *internet* su cui è stata accertata la presenza di opere digitali diffuse in violazione del diritto d'autore;

RITENUTA, pertanto, nel rispetto dei principi di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, la sussistenza dei presupposti per l'emanazione di un ordine di disabilitazione dell'accesso al sito *internet* itastream.net, mediante blocco del DNS, da realizzarsi da parte dei prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di provvedere alla disabilitazione dell'accesso al sito <http://itastream.net>, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro due giorni dalla notifica del presente provvedimento, con contestuale reindirizzamento automatico verso una pagina *internet* redatta secondo l'allegato A al presente provvedimento.

L'ottemperanza al presente ordine si considera avvenuta con la disabilitazione del sito itastream.net nei tempi e con le modalità suesposte. Rimane fermo l'obbligo in capo ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano di continuare ad adeguarsi agli ordini già emanati dall'Autorità ai sensi degli artt. 8, commi 2 e 4, e 9, comma 1, *lett. d*), del *Regolamento* in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, di cui alla delibera n. 680/13/CONS, i cui siti oggetto di disabilitazione all'accesso sono elencati nella lista di cui all'allegato B al presente provvedimento.

L'inottemperanza all'ordine impartito con il presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e la comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 182-*ter* della legge n. 633/41.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi dell'art. 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi degli artt. 29 e 119, comma 1, *lett. b)*, e comma 2, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di **sessanta** giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli artt. 133, comma 1, *lett. l)*, e 135, comma 1, *lett. c)*, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il presente provvedimento è notificato ai prestatori di servizi di *mere conduit* operanti sul territorio italiano, individuati ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, mediante pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 28 aprile 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani